



Comune di Cilavegna

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.45/2018

OGGETTO:

STATO DI ATTUAZIONE PIANO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42/2017 E DEFINIZIONE PIANO ANNUALE DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Presente
1. COLLI Giuseppe - Presidente	Sì
2. BATTAGIN Valerio - Consigliere	Sì
3. CANAZZA Cinzia - Consigliere	Sì
4. DAL MORO Diego - Consigliere	Sì
5. FALZONE Giovanna - Consigliere	Sì
6. MORO Anna - Consigliere	Sì
7. RONA Marco - Consigliere	Sì
8. TAGLIABUE Marco - Consigliere	Giust.
9. UGAZIO Leonardo - Consigliere	Sì
10. FALZONI Filippo - Consigliere	Sì
11. GIANESELLA MARCO - Consigliere	Sì
12. TORQUATO Alessandra - Consigliere	Sì
13. UGAZIO Alan - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Maurizio Gianlucio VISCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuseppe COLLI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Introduce il presente punto posto all'ordine del giorno il Sindaco-Presidente, il quale spiega essere la revisione annuale delle Società partecipate, riguardanti sia le partecipazioni dirette del Comune in Società, sia le partecipazioni indirette, ossia le partecipazioni di altre Società nelle Società partecipate dal Comune. Le elenca.

Interviene il capogruppo di minoranza Alan UGAZIO il quale anticipa voto favorevole del gruppo, ricordando anche l'appoggio alla scelta dell'Amministrazione circa l'uscita del Comune dal CLIR, con l'auspicio comunque che il tutto si risolva senza strascichi legali o pendenze economiche;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI i suddetti interventi;

RICHIAMATI:

I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
L'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e smi che attribuisce all'organo consiliare tra l'altro:

- Le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- L'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art.18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo");
- ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- l'art. 20 del predetto T.U.S.P. prevede, inoltre, che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'art. 20 comma 2 impone la dismissione:
 - delle società prive di dipendenti e di quelle con numero di amministratori maggiori a quello dei dipendenti;
 - delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore ai 500.000 euro (il limite di almeno un milione di euro si applicherà dal 2020);
- dismissioni delle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque anni precedenti;
- dismissioni delle partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna categoria tra quelle indicate nell'art. 4 o che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del T.U.S.P.;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni possedute, individuando quelle da alienare, ricognizione approvata con la DCC n. 42 del 28/09/2017;

ATTESO CHE con il succitato atto veniva stabilito di procedere all'alienazione delle quote possedute in C.L.I.R. S.p.A. e di attendere alla liquidazione delle soc. Gal s.r.l. in liquidazione e E.E.SCO. s.r.l. in liquidazione (allegato B);

CONSIDERATO di confermare tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cilavegna, contenute nell'allegato A (relazione tecnica), per l'anno 2019 non si ritiene di individuare nuove dismissioni oltre a quelle già programmate;

CONSIDERATO che la ricognizione annuale è adempimento obbligatorio, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmettere alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio del Ministero dell'Economia e Finanze e alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo dello stato di attuazione della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dell'ente è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica (All. B) allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale, così come il Piano Annuale di Razionalizzazione, contenuto nell'allegato A (relazione tecnica);

TENUTO CONTO, altresì, che la scelta delle modalità operative di alienazione e o trasformazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

ACQUISITO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c.1, lett.b), n.3), D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri dei funzionari responsabili, in relazione alle rispettive competenze, come da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le causali di cui in premessa, il Piano annuale di Razionalizzazione delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A – Relazione tecnica);
- 2) di approvare, per le causali di cui in premessa, la relazione tecnica relativa allo stato di attuazione del Piano Straordinario di Razionalizzazione Partecipazioni approvato con DCC

42/2017, contenuta nell'allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 3) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 4) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune di Cilavegna;
- 5) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 6) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di monitoraggio e controllo del Ministero dell'Economia e Finanze, con le modalità indicate dell'art. 24, c. 3, T.U.S.P.;

Si pone ai voti l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.

* * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
Dott. Avv. Giuseppe COLLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

COMUNE DI CILAVEGNA

Provincia di Pavia

P A R E R I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

STATO DI ATTUAZIONE PIANO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42/2017 E DEFINIZIONE PIANO ANNUALE DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE.

PARERE PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, il sottoscritto esprime

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Carmen Bollati

COMUNE DI CILAVEGNA

Provincia di Pavia

P A R E R I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

STATO DI ATTUAZIONE PIANO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42/2017 E DEFINIZIONE PIANO ANNUALE DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE.

PARERE PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, il sottoscritto esprime

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Marco Bagnoli



COMUNE DI CILAVEGNA

PROVINCIA DI PV

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 45 DEL 20/12/2018

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione sarà posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 10-gen-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 25-gen-2019.

Nello stesso giorno, 10-gen-2019, l'oggetto del presente verbale sarà comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/00.

Cilavegna, 10/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
firmato digitalmente
Maurizio Gianlucio Visco



COMUNE DI CILAVEGNA

PROVINCIA DI PV

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 45 DEL 20/12/2018

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 21.01.2019 per decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell'art. 134 D.Lgs. 267/00.

Cilavegna, lì 28/01/2019

Deliberazione adottata e dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
nella seduta del 20-dic-2018
(art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato Digitalmente

Maurizio Gianlucio Visco

COMUNE DI CILAVEGNA

PROVINCIA DI PAVIA

Servizio 2 Economico Finanziario tel. 0381/668045 e-mail: ragio@comune.cilavegna.pv.it



RELAZIONE TECNICA

**Revisione ordinaria periodica delle Partecipazioni
ai sensi dell'art. 20, comma 1 e seguenti del D. Lgs.
175/2016, così come modificato dal D. Lgs.
100/2017.**

Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 20/12/2018

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
4. CONCLUSIONI

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house providing"* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.


Con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 28.09.2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A.S. MORTARA S.p.A.	Diretta	Gestione servizio idrico integrato per conto di Pavia Acque SCARL.	0,027	SI RITIENE NECESSARIO IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN SUDETTA SOCIETÀ IN QUANTO SVOLGE UN SERVIZIO NECESSARIO E DI INTERESSE GENERALE PER LA COMUNITÀ, RISPETTANDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TUSP (ART. 4 E 20).
C.L.I.R. S.p.A	Diretta	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi	3,59	È STATA AVVIATA LA PROCEDURA DI ALIENAZIONE DELLE QUOTE AL FINE DI ACQUISIRE IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MEDIANTE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, ATTUALMENTE CONCLUSA, PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'.
GAL LOMELLINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	Diretta	Promozione e valorizzazione del territorio	2,032	GAL LOMELLINA SRL E' UN GRUPPO DI AZIONE LOCALE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE LOCALE, ATTUALMENTE IN LIQUIDAZIONE.
E.E.S.CO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Diretta	Sviluppo e valorizzazione delle fondi ambientali ed energetiche rinnovabili.	0,148978	LA SOCIETA' E.E.S.CO S.R.L. ATTUALMENTE IN LIQUIDAZIONE SI OCCUPA DEL SERVIZIO GESTIONE DEL CALORE, OPERA PER LA RIDUZIONE DEI COSTI ENERGETICI ATTRAVERSO INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA.

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	Indiretta	Gestione servizio idrico integrato sul territorio comunale e nell'area determinata dall' A.A.T.O. della Provincia di Pavia.	0,002181925	PAVIA ACQUE SRL GESTISCE IL SERVIZIO IDRICO SUL TERRITORIO COMUNALE E NELL'AREA DETERMINATA DALL'A.A.T.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA
A.S. MARE S.p.A.	Indiretta	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua.	0,027	A.S. MARE S.r.l. DETIENE UNA PARTECIPAZIONE IN PAVIA ACQUE S.C.R.L. PARI ALL' 8,080739%
A.S.M.I.A. S.r.l.	Indiretta	Gestione delle acque reflue.	0,0189	A.S.M.I.A. S.R.L È SPECIALIZZATA NEL TRATTAMENTO INTEGRATO DEI RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ED È STRUTTURATA PER MUOVERSI TRA TUTTO CIÒ CHE È AMBIENTE, TRATTAMENTO E VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI E DI PRODOTTI.
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.	Indiretta	Gestione e conduzione reti e impianti per acquedotto, fognatura e depurazione.	0,0002376	BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL E' SPECIALIZZATA NELLA GESTIONE E CONDUZIONE RETI E IMPIANTI PER ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
LD RETI S.r.l.	Indiretta	Gestione delle reti e distribuzione del gas metano.	0,0018063	GESTISCE I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DI GAS, PRODUZIONE E VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA, TELERISCALDAMENTO, CICLO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI AMBIENTALI, SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE IN NUMEROSI COMUNI NELLE PROVINCE DI BRESCIA, CREMONA, LODI, PAVIA.
BRONI STRADELLA S.p.A	Indiretta	Gestione e conduzione reti e impianti per acquedotto, fognatura e depurazione.	0,000015552	BRONI STRADELLA SPA E' SPECIALIZZATA NELLA GESTIONE E CONDUZIONE RETI E IMPIANTI PER ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
TRE MORTARA S.r.l.	Indiretta	Produzione di energia fotovoltaica	0,01377	TRE MORTARA SRL SI OCCUPA PRODUZIONE DI ENERGIA TRAMITE PANNELLI FOTOVOLTAICI.

GRAFICO DELLE RELAZIONI TRA PARTECIPAZIONI



2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 28.09.2017, questo Comune ha provveduto ad attivare, le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie come da Relazione tecnica di verifica del piano straordinario (allegato B), con particolare riferimento a quelle per le quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati. La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

4. CONCLUSIONI

Si riconfermano le scelte effettuate in sede di revisione straordinaria in quanto le partecipazioni attualmente detenute dall'Ente non rientrano nelle casistiche previste per la razionalizzazione.

Cilavegna, lì 13.12.2018

Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

COMUNE DI CILAVEGNA

PROVINCIA DI PAVIA

Servizio 2 Economico Finanziario tel. 0381/668045 e-mail: ragio@comune.cilavegna.pv.it



RELAZIONE TECNICA

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPAZIONI APPROVATO CON DELIBERA DEL CC N. 42 DEL 28/09/2017

Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 20/12/2018

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/09/2017 ad oggetto “Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni per alienazione” il Comune di Cilavegna ha stabilito di procedere all’alienazione delle proprie quote possedute in C.L.I.R. S.p.A. pari al 3,59 %.

Nel corso dell’anno 2018 dopo vari provvedimenti e tra varie comunicazioni epistolari con CLIR S.P.A., il Comune ha proceduto a determinare il seguente valore alle proprie quote:

Denominazione società	Valore nominale Capitale Sociale	Valore Patrimonio Netto al 31/12/2017	% Quota di partecipazione	Valore quote CS Comune di Cilavegna	Valore quote PN Comune di Cilavegna
C.L.I.R. S.p.A.	345.251,00	823.250,00	3,59	12.384,00	29.473,92

MOTIVAZIONI sull’alienazioni delle quote C.L.I.R. S.p.A.

Considerato che:

- il Comune detiene il 3,59% del capitale azionario di CLIR SpA, società costituita per trasformazione del C.L.I.R. (Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti) ai sensi dell’art. 155 TUEL, avente ad oggetto sociale “L’assunzione, l’esercizio e la gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale (...) e delle attività ad essi strumentali, connesse, complementari, assegnate dai Comuni Soci e/o provenienti da terzi enti giuridici pubblici o privati” (art. 4 Statuto Clir);
- la partecipazione in CLIR SpA ha formato oggetto dell’atto di ricognizione straordinaria approvato ai sensi art. 24 D.Lgs. 175/2016 con delibera consiliare 42 del 28.09.2017, con la quale il Comune, su tutti i presupposti quivi richiamati:
 1. ha rilevato “la necessità di contenere i costi di funzionamento”, a ragione “degli aumenti dei costi applicati dal CLIR”;
 2. ha riscontrato l’omesso adeguamento statutario alla normativa sopravvenuta in materia di affidamenti diretti secondo il modulo in house providing (“alla data del 23.9.2016 Clir non ha ancora portato a compimento la modifica statutaria necessaria all’adeguamento della recente normativa” (cfr pag. 14 Relazione Tecnica allegata e richiamata nella delibera 42/2017);
 3. ha “verificato che ... sussistono le seguenti motivazioni per l’alienazione/dismissione delle sotto indicate partecipazioni: Società CLIR SpA...: ricercare un nuovo affidatario del servizio attualmente gestito dallo stesso CLIR, previo appalto ad evidenza pubblica che porterà ad un contenimento dei costi di funzionamento il cui risultato darà benefici alla cittadinanza e una migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica comunale e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati”;
 4. ha conclusivamente deliberato “di procedere all’alienazione/dismissione delle ...partecipazioni” nella società “CLIR SpA alle seguenti condizioni: alienazione delle quote azionarie pari al 3,59% del Capitale sociale; modalità operative di alienazione rientranti nell’alveo delle facoltà riservate all’Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto delle norme societarie e dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione”;

Dato atto che ancora oggi, per quanto è dato vedere, non sono integrati i requisiti di conformità di CLIR al modulo legale dell’in house providing, in considerazione che:

- nella seduta assembleare del 21.12.2017 CLIR ha approvato modifiche statutarie nondimeno marginali ed inidonee a realizzare in modo compiuto ed adeguato l'adeguamento statutario, né comunque risulta nella sostanza conforme al modulo legale in house, essendo priva dei requisiti e connotati soggettivi ed organizzativi di cui all'art. 4, comma 4, e art. 16 D.Lgs. 175/2016, come codificati dalla normativa comunitaria (Direttive UE 23/24/25/2014) ed interna (artt. 5 e 192 D.Lgs. 50/2016), e fatti propri dall'ANAC (Linee Guida n. 7/2017) ai fini del giudizio in ordine al possesso dei requisiti per l'affidamento diretto del servizio;

- sul piano dell'ordinamento statutario, i requisiti richiesti ai fini della riconoscibilità di un organismo in house sono infatti che:

a. il soggetto affidatario sia interamente partecipato da Enti pubblici, con divieto di partecipazione di capitale privato;

b. la regolazione dei rapporti tra Società e Enti affidanti garantisca ai medesimi di esercitare un controllo diretto sui servizi affidati e un controllo congiunto sulle scelte strategiche del Gestore;

c. la produzione industriale dell'organismo partecipato effettuata nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti partecipanti non sia inferiore all'ottanta per cento del fatturato della Società;

- tuttavia, già sul piano formale, la società non pare garantire almeno due dei tre presupposti sopra enumerati, con riferimento:

a. al divieto di partecipazione di capitale privato nella compagine societaria, che è invece ammesso dall'art. 5 dello Statuto approvato dall'Assemblea nella seduta del 21.12.2017, che prevede che: "la somma delle quote detenute dagli enti locali e dagli altri enti o società pubbliche che abbiano la qualità di socio potrà anche essere ridotta e mantenuta non al di sotto del 50% del capitale sociale" e che "il capitale restante potrà essere collocato sul mercato od assegnato ad altri enti pubblici locali o società pubbliche o private od a persone fisiche, sicchè la qualità di socio potrà essere acquistata da ogni soggetto dell'ordinamento che sia interessato al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti disposti dal TU delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 35 Legge n. 448/01, D.Lvo 19.8.2016 n. 175 e s.m.i. e di ogni altra norma dell'ordinamento che dovesse sopraggiungere".

L'ingresso di capitale privato non solo non è vietato, ma è esplicitamente e ripetutamente ammesso dalla disposizione statutaria, senza particolari vincoli o condizioni di marginalizzazione del voto in riferimento ai servizi pubblici svolti ed assegnati a CLIR in via diretta e al di fuori del mercato concorrenziale. Né può valere come impedimento all'ingresso il generico inciso riferito al D.Lgs. 175/2016 (e testualmente: "nei limiti [...] del D.Lgs. 175/2016"), che recede di fronte all'espressa facoltà ammessa dalla richiamata disposizione statutaria, ancor più se letta in coordinamento con il successivo articolo 10 dello Statuto, che, nel disciplinare il regime di trasferibilità delle azioni della Società, non include tra i differenti presupposti inibenti (a mezzo del legittimo diniego di gradimento all'ingresso) l'ipotesi di cessione della partecipazione a favore di un soggetto privato;

b. al requisito del controllo analogo, che l'Ente locale deve necessariamente poter esercitare sulle scelte afferenti il servizio da esso affidato all'organismo partecipato e che, nelle società pluripartecipate, i Soci Pubblici devono poter congiuntamente esercitare sulle scelte strategiche della Società.

Sulla base delle univoche e concorrenti fonti dell'ordinamento (artt. 5 D.Lgs. 50/2016, art. 16 D.Lgs. 175/2016 e art. 6 Linee Guida Anac 7/2017), gli elementi sintomatici della sussistenza del controllo analogo sono, tra gli altri: (1) un assetto societario (divergente dal modello ordinario) caratterizzato da un aumento dei poteri decisori dell'assemblea sociale rispetto al consiglio di amministrazione ed il contestuale riconoscimento, alla maggioranza dei Comuni - da intendersi in senso "capitario" e non riferita alla percentuale di partecipazione detenuta - del potere di formulare indirizzi e direttive vincolanti in ordine agli atti più significativi relativi alla gestione ed organizzazione societaria e all'erogazione dei servizi ad essa affidati, nonché del potere di controllo concomitante e successivo sull'efficacia complessiva dei servizi gestiti dall'organismo societario; (2) il riconoscimento, a ciascun

Comune socio e affidante il servizio, di poteri propulsivi e di veto nei confronti della società affidataria, consistenti nella potestà di formulare proposte di specifiche iniziative inerenti le modalità di gestione e l'esecuzione del servizio affidato, nonché di esercitare poteri di veto sulle deliberazioni idonee a riverberarsi sull'esecuzione del contratto di servizio, laddove tali determinazioni si discostino dalle proposte formulate dall'Ente.

Al contrario, l'attuale disciplina statutaria di CLIR S.p.A.:

- assegna sostanzialmente all'Assemblea, unico organo astrattamente rappresentativo dei Comuni Soci, i poteri previsti dal codice civile per qualsivoglia società (cfr art. 12 dello Statuto) e pertanto senza specifiche attribuzioni in ordine: all'approvazione degli atti fondamentali organizzativi e gestionali della Società (quali ad esempio: relazione programmatica, piano degli investimenti, piano industriale, piano occupazionale, piano degli acquisti e delle alienazioni patrimoniali); al controllo, nel corso della gestione, del rispetto delle direttive impartite in sede assembleare (quali ad esempio: la potestà di ottenere relazioni periodiche sulla gestione e di impartire conseguentemente direttive correttive in caso di scostamento); alla verifica postuma del conseguimento degli indirizzi impartiti (quali ad esempio: la potestà di verifica dei risultati e degli obiettivi prefissati e prescritti).

E ciò, peraltro, in assenza di qualsivoglia previsione, ai fini del perfezionamento della volontà assembleare, di maggioranze "rafforzate" e/o di poteri di veto capaci di garantire ai Comuni soci un potere decisionale effettivo e svincolato dalla mera quota di partecipazione al capitale sociale, quantomeno con riguardo alle decisioni che possano incidere sui servizi affidati da ciascuno di essi;

- assegna invece all'Organo Amministrativo - nominato senza alcuna garanzia di rappresentatività di tutti i Comuni Soci (artt. 12 e 19 dello Statuto) - i "più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni e/o necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli che per legge o per Statuto, sono demandati ad altri organi" (art. 26 dello Statuto), ivi compresi, e senza alcuna potestà di indirizzo, di veto e di verifica postuma da parte del/dei Comune/i socio/i, espressamente: la "determinazione degli indirizzi generali di gestione, dei piani operativi di investimento e dei bilanci di previsione; l'approvazione, revoca e modifica dei contratti di servizio; [...] l'acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo; [...] le compravendite e permutate di beni immobili" (Cfr. art. 21 dello Statuto) "autorizza la stipula dei contratti di propria competenza relativi all'acquisto di beni e servizi, mediante le formule previste dalle leggi vigenti; approva, revoca e modifica i contratti di servizio; [...] delibera le tariffe dei servizi; [...] delibera i regolamenti; [...] provvede alla determinazione e alle revisioni della struttura organizzativa;" (Cfr. art. 26 dello Statuto);

- non riconosce comunque alcun potere propulsivo e/o di veto ai Comuni soci con riguardo alle determinazioni relative alle modalità di gestione del servizio affidato, nonché alla corretta esecuzione del contratto di servizio stipulato con la Società.

Dall'analisi dell'assetto che connota l'organizzazione e la governance di CLIR S.p.A., ed i rapporti tra la Società ed i Comuni soci, è pertanto desumibile l'inidoneità ad integrare il requisito del c.d. controllo analogo congiunto, non essendo garantito l'assoggettamento dell'attività della Società, anche sul piano dell'effettività, a poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dei Comuni soci affidanti, sganciati dall'entità della partecipazione societaria e divergenti dal comune modello societario codicistico.

Dato altresì atto che è stata convocata per il 20 dicembre 2018 l'assemblea di CLIR per deliberare su ulteriore proposta di modifiche statutarie, che – ove anche fossero adeguate a superare le annotate difformità formali ed a prescindere anche dall'evidente tardività delle iniziative di conformazione, rispetto alle procedure avviate e ormai concluse dal Comune per il ricorso ad un modello di gestione concorrenziale alternativo – non consentirebbero comunque di superare la difformità sostanziale della società dal modello in house, che pare riscontrabile sotto almeno due ulteriori profili, e cioè:

a) l'assenza di dotazioni, requisiti tecnico-professionali e capacità organizzativa richiesti dall'ordinamento per l'espletamento del servizio, limitandosi la società – per quanto si è potuto constatare - a funzioni di stazione appaltante, con conseguente inconfigurabilità di un effettivo

schema organizzativo dell'in house providing, ed in disparte peraltro dalla dubitabile conformità dell'attività di committenza rispetto all'oggetto sociale, che attiene invece "l'assunzione, l'esercizio e la gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale" (art. 1 Statuto).

Di ciò il Comune ha potuto apprendere anzitutto dal giudizio instaurato da CLIR avanti il Tar Lombardia (R.G. 2267/2018) avverso la procedura di gara indetta dal Comune di Cilavegna e dal Comune di Robbio (su cui più avanti), dal quale è emerso, per esplicita ammissione delle difese e/o per documentate circostanze, che la società:

- non è in possesso dei requisiti tecnici e professionali che l'ordinamento giuridico impone a tutti gli operatori economici, ragion per cui CLIR ha ritenuto di gravarsi dei contenuti di gara che prescrivono il possesso di requisiti minimi di accesso (iscrizione alla white list e certificazione di sistema di gestione ambientale) e di qualificazione (disponibilità di mezzi e attrezzature funzionali all'espletamento del servizio);
- non pare conseguentemente in grado di garantire in proprio ed autonomamente ai Comuni soci il servizio nemmeno per un periodo di soli dodici mesi, dovendo a tal fine ricorrere al mercato libero per la selezione del gestore.

Di tale ultima circostanza il Comune ha peraltro avuto conferma diretta in occasione della richiesta di proroga tecnica trimestrale (al 30.3.2019) avanzata a CLIR in data 23.11.2018, cui CLIR ha dato riscontro in data 27.11.2018 (prot. 1001) con un'inaccettabile – ed infatti doverosamente ripudiata (con nota dell'Amministrazione in data 27.11.2018, prot. N. 9793) – richiesta di corrispettivi esorbitanti ed ingiustificati, correlati ad asseriti "lotti" di affidamento del servizio a terzi, dando così ulteriore dimostrazione dell'incapacità di garantire ai Comuni Soci il servizio anche solo per un trimestre se non tramite soggetti terzi e con un aggravio di costi equivalente alla tariffa per un'intera annualità;

b) la mancata stipula del contratto di servizio, che mai CLIR ha proposto alla sottoscrizione del Comune di Cilavegna, con ogni rilevante conseguenza sul piano sostanziale, perché la stipula del contratto di servizio è adempimento indefettibile per il perfezionamento del sistema in house, trattandosi dell'atto che vale a fissare, stabilizzare e via via aggiornare le prestazioni da eseguirsi ed il compenso da corrispondersi, dando certezza e trasparenza tecnico-economica al rapporto di servizio cui è funzionale l'affidamento alla società partecipata.

I presupposti citati mancano invece nel rapporto con CLIR, perchè, per quanto è dato vedere:

- l'affidamento del servizio – così come è stato sino a oggi per il Comune di Cilavegna - viene disposto dal socio a cadenza annuale, in via di fatto e secondo un piano finanziario stilato dal Comune sulla base di una tabella di ripartizione dei costi trasmessa da CLIR ed approvata dagli Enti locali in sede di approvazione del bilancio, in difetto pertanto di ogni possibile programmazione, anche in una logica di economia di scala legata alla gestione pluriennale;
- né risultano chiariti, con adeguate e circostanziate comunicazioni ai soci ed ai consigli comunali degli enti di appartenenza, i criteri di ripartizione dei costi, non essendo pertanto chiarite le ragioni del progressivo incremento tariffario (in alcuni anni pari allo 17% in più rispetto all'anno precedente), che pare riferito a parametrizzazioni del tutto estranee all'equilibrio economico-finanziario di bilancio. E ciò peraltro, per quanto percepito dall'Amministrazione, in assenza di correlati vantaggi per i comuni virtuosi e per le collettività di riferimento;

Ritenuto pertanto che:

- né l'ordinamento statutario, né i concreti connotati organizzativi e professionali, assicurano alla società il possesso dei requisiti necessari per poter essere legittimamente assegnataria di un affidamento in house, non essendo dunque ancora oggi la società neppure annoverabile tra quelle di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016;
- consta peraltro – per quanto è stato possibile verificare accedendo al sito istituzionale dell'ANAC - che la domanda ad ANAC per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del Codice Contratti sia persino

stata presentata in ritardo (19 settembre 2018) rispetto al termine fissato ex lege (15 gennaio 2018), con la conseguenza che per mesi CLIR è rimasta priva anche di tale presupposto legittimante l'affidamento in house, per quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 7/2017, e che pertanto l'istruttoria ancora oggi non è ultimata;

Dato altresì atto che la gestione del servizio con il modulo dell'affidamento a CLIR si è confermata comunque spiccatamente antieconomica, per quanto è comprovato dall'istruttoria avviata dal Comune per verificare la possibilità di conseguire risparmi di spesa ed efficientamenti tecnico-gestionali attraverso modelli alternativi all'in house, sulla base dei susseguenti atti e provvedimenti di seguito richiamati;

Richiamati infatti:

- la deliberazione G.C. n. 270 del 19 ottobre 2017, con cui la Giunta – dando seguito alle determinazioni del Consiglio e sul rilievo che “il costo del servizio ... nell'ultima annualità (anno 2016) ammonta ... ad € 223,1 ad abitante e che negli ultimi anni tale costo ha registrato un progressivo incremento... considerate le ripercussioni del costo del servizio in oggetto sul piano economico finanziario della TARI ed i conseguenti effetti negativi nei confronti dei costi a carico della cittadinanza” – ha dato indirizzo al Responsabile del Servizio Tutela Ambientale di procedere ad una preliminare indagine per la verifica del costo del servizio nei Comuni del territorio, preordinata “alla valutazione del ricorso al mercato per individuare un nuovo soggetto gestore;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 26 ottobre 2017, con cui quest'organo, al fine di ottimizzare tempi e costi, ha deliberato il convenzionamento con il Comune di Cilavegna per l'espletamento – tramite centrale unica di Committenza – di un'unica procedura di gara per l'affidamento (in caso di ritenuta utilità all'esito ed in conformità alla procedura) del servizio di igiene ambientale ad operatore economico del mercato;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 12.6.2018, con cui è stata approvata la relazione tecnica ed il quadro economico di spesa a base di gara, di cui all'Allegato 6 al Capitolato Speciale d'Appalto, individuando il Responsabile unico del procedimento di gara;
- la determina del RUP n. 11 del 21.6.2018, con cui, dopo l'approvazione degli atti di gara, è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. N. 50/2016, da aggiudicarsi con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016, con espressa riserva – al punto VI.3, secondo alinea, del Bando – di non procedere all'aggiudicazione in difetto dei presupposti di convenienza;
- la determina del Responsabile della CUC n. 16 del 12.12.2018, con cui, all'esito delle operazioni di gara quivi descritte e dell'approvazione dei relativi verbali, il servizio è stato aggiudicato alla società classificatasi prima in graduatoria per il periodo di sei anni;
- l'allegata relazione (prot. n. 10274 in data 13.12.2018 - di comparazione tecnico-economica fra i costi addebitati al Comune da CLIR SpA e quelli offerti in gara dalla Ditta aggiudicataria, che, con riferimento al Comune di Cilavegna, riporta, testualmente: “per quanto riguarda l'anno 2018, CLIR SpA addebiterà un costo finale complessivo (I.V.A. compresa) pari ad € 535.825,26”, mentre “per gli anni 2019, 2020 e 2021 (gli anni seguenti di durata contrattuale non sono comparabili, in quanto la raccolta della frazione secca e del vetro passerà da settimanale a quindicinale)” l'aggiudicataria “addebiterà – ad assoluta parità di servizi resi, anzi, parificando tutte le utenze non domestiche (Ditte) a quelle domestiche a livello di raccolta porta a porta delle frazioni “umido” ed “indifferenziato” – un costo annuale complessivo (I.V.A. compresa) pari ad € 401.025,08 (si passa da 97,56 €/abitante a 73,02 €/abitante con un risparmio del 25,15%)”.

A fronte del consistente risparmio economico, peraltro, la relazione evidenzia che l'offerta aggiudicataria comprende anche forniture e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli garantiti da CLIR SpA (“sacchetti biodegradabili e compostabili per l'umido (fornitura annuale; mastella da 40 l con TAG

RFID, coperchio e manico antirandagismo per l'indifferenziato (predisposte, cioè, per l'introduzione della "tariffa puntuale"); mastella da 40 l per RD carta"

Ritenuto che:

- oltre alla rilevata mancanza dei requisiti formali e sostanziali per l'identificazione di CLIR SpA come società in house, è pertanto confermata anche l'accertata e rilevante antieconomicità della gestione del servizio a mezzo della società partecipata, che – rispetto al modulo concorrenziale verificato concretamente e specificamente sul mercato a mezzo di procedura aperta di gara – comporta un aggravio dei costi superiore al 25%, con ricadute di tutta evidenza sul piano economico finanziario della TARI e connessi maggiori costi per la collettività di Cilavegna;
- è pertanto del tutto confermata, anche nella presente verifica periodica ex art. 20 D.Lgs. 175/2016, la "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" già riscontrata in sede di revisione straordinaria (D.C.C. n. 42/2017) e in sé dirimente per la qualificazione della partecipazione in CLIR come partecipazione non strategica, in quanto non rispondenti ai criteri e principi declinati dall'art. 2 del D.Lgs. , ed attinenti l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, in funzione della più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrativi;

Considerato che:

- per quanto sopra e per quanto negli atti richiamati persistono pertanto concorrenti presupposti giuridici e pregnanti ragioni di interesse pubblico che confermano il carattere non più strategico della presenza del Comune nel capitale azionario di CLIR, con conseguente necessità – oltre all'evidente opportunità - di procedere alla conferma delle determinazioni già assunte nella delibera consiliare n. 42/2017 in ordine alla dismissione delle azioni possedute, confermando la cessazione del servizio sul territorio comunale al 31 dicembre 2018, per quanto già comunicato alla società, da ultimo con comunicazioni in data 23 novembre 2018, n. prot. 9654 e 27.11.2019, prot. n. 9739;
- la natura della società – che consegue affidamenti diretti e che deve operare e sostentarsi con contratti di servizio dedicati a ciascun Comune servito – non consente l'utile collocazione sul mercato delle azioni detenute in CLIR S.p.A., sicché si procederà alla relativa dismissione con liquidazione delle azioni ex art. 2437-ter, secondo comma, codice civile, cui fa anche rinvio l'art. 24, comma 5, D.Lgs. 175/2016.

Successivamente gli uffici competenti su atto di indirizzo della Giunta Comunale hanno pubblicato il bando di gara ad evidenza pubblica per la vendita di tale quote. La procedura di alienazione sta procedendo e si concluderà, presumibilmente, entro la fine dell'anno 2108 e/o nei primi mesi del 2019.

Per quanto riguarda la soc. Gal S.r.l. in liquidazione, è stato da poco tempo nominato il liquidatore e quindi si procederà alla liquidazione della società.

Per la soc. E.E.S.CO S.r.l. in liquidazione, col il liquidatore già nominato, si sta procedendo a tutti gli atti di liquidazione il cui esito finale è previsto tra il 2019/2020.

Al termine delle verifiche effettuate la razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni societarie ha portato, nello spazio temporale di un anno all'avvio delle procedure di alienazione della quote in C.L.I.R. S.p.A, alle procedure di liquidazione di Gal S.r.l. in liquidazione e di E.E.S.CO S.r.l. in liquidazione.

Resta confermato il mantenimento delle partecipazioni societarie previste nell'allegato A) per le motivazioni ivi espresse.

Cilavegna, li 13.12.2018

Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO



COMUNE DI CILAVEGNA

Provincia di Pavia

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 23/2018

PARERE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE E INDIRETTE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 175/2016.

Il rag. Enrico Paglione Revisore dei Conti, nominato con deliberazione del C.C. n. 54 del 14.12.2017 per il periodo dal 01.01.2018 al 31.01.2020, Revisore dei Conti del Comune di Cilavegna.

Premesso.

- di avere ricevuto a mezzo @mail la bozza di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale avente ad oggetto: "Stato attuazione Piano Straordinario di Razionalizzazione Società partecipate adottato con D.CC 42/2017 e definizione piano annuale di razionalizzazione società partecipate" corredato dei seguenti documenti:
 - Allegato A): revisione ordinaria periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20, comma 19 e seguenti del d.lgs. 175/2016, così come modificato dal D.lgs. 100/2017.
 - Allegato B): Verifica dello stato di attuazione del piano straordinario di razionalizzazione partecipazioni approvato con delibera del C.C. 42 del 28/09/2017.
 - Il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali dr. Maurizio Gianlucio Visco.

Richiamati.

L'art.239 del TUEL intitolato "Funzioni dell'organo di revisione" dove, al numero 3 del punto 1 della lettera b) prevede che:

- 1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni.
- ...omissis b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
...omissis 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- Il D.lgs. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, L. 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) così come da ultimo modificato dal D.lgs. 100/2017 (decreto correttivo).

Considerato che ai sensi del predetto T.U.S.P.

- ✓ le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- ✓ l'art. 20 prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette".
- ✓ se ricorrono le condizioni previste, che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

✓ I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (il limite di un milione di euro si applicherà dal 2020);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

tutto ciò premesso e considerato

il Revisore rileva quanto segue:

Il Comune, con la DCC n. 42 del 27/09/2017, aveva provveduto ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni possedute, e aveva stabilito:

Nell'allegato B) sopraccitato, viene resa una analisi delle partecipate dalla quale si evince che il Comune di Cilavegna a stabilito quanto segue:

- Società C.L.I.R. S.p.a. percentuale di possesso pari al 3,59% alienazione della propria quota posseduta;
- Società Gal S.r.l. percentuale di possesso pari al 3,59% 2,032% posto in liquidazione, è nominato il liquidatore;
- Società E.E.S.CO S.r.l. percentuale di possesso pari al 0,148978% in liquidazione.

Nell'allegato A) vengono esaustivamente elencate le partecipazioni detenute dal Comune di Cilavegna e le motivazioni che giustificano il loro mantenimento o la loro dismissione e che possono riassumersi in questa tabella:

PARTECIPAZIONI DIRETTAMENTE POSSEDUTE DAL COMUNE

Denominazione società	Attività svolta	% Quota di partecipazioni	Mantenimento partecipazione
A.S. MORTARA - S.p.A.	Gestione servizio idrico integrato per conto di Pavia Acque SCARL.	0,027	SI
C.L.I.R. - S.p.A.	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi	3,59	Procedura di Alienazione
GAL LOMELLINA – S.r.l.	Promozione e valorizzazione del territorio	2,032	In Liquidazione
E.E.S.CO S.R.L.	Sviluppo e valorizzazione delle fondi ambientali ed energetiche rinnovabili.	0,148978	In Liquidazione

PARTECIPAZIONI INDIRETTAMENTE POSSEDUTE E/O PARTECIPATE DAL COMUNE

Denominazione società	Attività svolta	% Quota di partecipazioni	Mantenimento partecipazione
PAVIA ACQUE - S.C.A.R.L.	Gestione servizio idrico integrato sul territorio comunale e nell'area determinata dall' A.A.T.O. della Provincia di Pavia.	0,002181925	SI
A.S. MARE - S.p.A.	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua.	0,027	SI
A.S.M.I.A. - S.r.l.	Gestione delle acque reflue.	0,0189	SI
BRONI STRADELLA PUBBLICA - S.r.l.	Gestione e conduzione reti e impianti per acquedotto, fognatura e depurazione.	0,0002376	SI
LD RETI - S.r.l.	Gestione delle reti e distribuzione del gas metano.	0,0018063	SI
BRONI STRADELLA - S.p.A.	Gestione e conduzione reti e impianti per acquedotto, fognatura e depurazione.	0,000015552	SI
TRE MORTARA - S.r.l.	Produzione di energia fotovoltaica	0,01377	SI

Conclusioni

Tutto ciò premesso, tenuto conto della documentazione esaminata, delle norme di riferimento in materia, dei richiamati principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa, del parere favorevole fornito dai Responsabili dei servizi competenti.

Tenuto conto dei:

pareri favorevoli, di regolarità tecnica e di regolarità contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali dr. Maurizio Gianlucio Visco e dal Responsabile del Settore Finanziario Dott. Marco Bagnoli ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 247/2000.

Esprime

Per i motivi riportati in narrativa e sulla base della documentazione richiamata, alla quale espressamente si rinvia, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione consigliare ad oggetto: "Stato attuazione Piano Straordinario di Razionalizzazione Società partecipate adottato con D.CC 42/2017 e definizione piano annuale di razionalizzazione società partecipate".

Invita l'Ente a

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- ***inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate*** copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione.

Il presente parere debitamente sottoscritto, viene trasmesso al Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali e al Responsabile del Servizio Finanziario che provvederà anche, ad inserirlo nella raccolta dei Verbali del Revisore.

Dalla Sede 18/12/2018

Revisore Unico dei Conti
Enrico rag. Paglione

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005 da parte del Revisore dei Conti.